



COMUNE DI M I R T O
PROVINCIA DI MESSINA

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 114 Del Registro – Anno 2012

OGGETTO	INTERVENTO NELLE SPESE PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTA IN ONORE ALLA PATRONA S.TECLA.
---------	---

L'anno duemiladodici, addì Dieci del mese di Settembre, alle ore 19,00 e segg., presso la sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

<i>NOME E COGNOME</i>	<i>CARICA</i>	<i>PRESENTE</i>	<i>ASSENTE</i>
LANARO GIUSEPPE	Sindaco	X	
CALA' MASSIMO	Vice Sindaco	X	
DESTRO FIORE CALOGERO	Assessore	X	
MUSCA PATRIZIA	Assessore		X
VALERI' GIANNI IGNAZIO	Assessore		X
	PRESENTI N° <u>03</u>	ASSENTI N° <u>02</u>	

Assume la presidenza il Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, *Dr.ssa Daniela Maria Amato*;

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sulla proposta allegata.

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTA la nota prot.n.5231 del 02/08/2012 presentata dal Sac. Carmelo Scalisi, nella qualità di Parroco e legale rappresentante della Chiesa Maria S.S. Assunta, con la quale chiede la concessione di un contributo per i festeggiamenti in onore a S.Tecla Patrona di Mirto;

DATO ATTO che la ricorrenza religiosa in questione oltre che rappresentare un importante momento di socializzazione che coinvolge larga parte della popolazione, con tutti gli aspetti positivi che ciò implica, costituisce, soprattutto, espressione di antiche tradizioni popolari, momenti di quella "cultura locale" della quale è sempre più importante garantire la conservazione anche nei confronti delle giovani generazioni, in un momento storico, quale quello presente, dove è sempre più importante preservare i valori e l'identità specifica della comunità locale;

DATO ATTO, altresì, che è compito precipuo dell'Amministrazione Comunale contribuire fattivamente allo sviluppo sociale, culturale, religioso e morale dei propri cittadini;

TENUTO CONTO dell'importanza dei festeggiamenti in onore alla nostra Patrona S.Tecla nell'ambito delle manifestazioni che questa Amministrazione promuove nel rispetto delle locali tradizioni;

RITENUTO pertanto opportuno prevedere una partecipazione alle spese sostenute per l'organizzazione della manifestazione religiosa nella misura di €2.000,00;

VISTI i commi 8 e 9 dell'art.6 del D.L. 31/05/2010, n.78 come modificato dalla legge di conversione 30/07/2010, n.122 che dispongono, rispettivamente, a decorrere dall'anno 2011 che le PP.AA. : "*non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità*" e (comma 9) "*non possono effettuare spese per sponsorizzazioni*";

DATO ATTO CHE:

- in merito alle norme suddette si sono pronunciate con numerosi pareri, apparentemente non sempre collimanti, diverse Sezioni di Controllo regionali della Corte dei Conti;
- in particolare per quel che concerne il divieto di effettuazione di spese per sponsorizzazioni, si registrano posizioni che attualmente appaiono minoritarie, quale quella della Sezione di controllo Emilia Romagna (Deliberazione n.18/2011) che afferma:

In proposito, tenuto anche conto del parere espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con deliberazione n.163/Par del 2010, si è dell'avviso che il testuale riferimento alle sole spese di "sponsorizzazione" contenuto nella norma, come già quello contenuto nel previgente art.61 del d.l. n.112 del 2008 (non applicabile agli enti locali), comporti che le spese oggi precluse siano quelle di vera e propria sponsorizzazione, cioè quelle derivanti da contratti a prestazioni corrispettive finalizzati a promuovere l'immagine e la notorietà dello sponsor, (omissis);

- di contro sembra prevalere una "nozione lata di sponsorizzazione" che viene definita (v. Sezione Lombardia n.160/2011/PAR) coerente con la ratio legis di riduzione degli oneri a carico delle amministrazioni pubbliche e con lo scopo di evitare manovre elusive;
- inoltre: "*in merito all'obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni ex art.61 commi 6 e 15*

del d.l.112/2008, ha infatti statuito che il termine sponsorizzazioni....si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento" (delibera n.2/2009).

Muovendo da quest'ultima estensione oggettiva, il Collegio osserva che il divieto di spese per sponsorizzazioni ai sensi dell'art.6, comma 9, del d.l. 31 maggio 2010, n.78 presuppone, altresì, un vaglio di natura teleologica.

Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, **quale spesa di sponsorizzazione del tutto interdetta dopo l'entrata in vigore del citato decreto, è la relativa funzione. La spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuovere l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno d'iniziativa di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 cost"**

In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio o contributi per manifestazioni a carattere socio-culturale (et similia).

In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, **"le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazioni ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale, e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di comuni e provincie, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione"**

- il concetto è ripreso in termini analoghi anche da altre sezioni di controllo quali Liguria, con delibera n.7/2011 e n.11/2011:

".....(omissis) sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi economici e non della collettività amministrativa, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività" v. anche Sezione Toscana delib. n.7/2011, Lombardia n.160/2011);

- di recente, in termini ancora più chiari si è espressa la sezione di controllo della Regione Piemonte (delib. n.32/2011SRCPIE/PAR e n.46/2011/SRCPIE/PAR);

"....ai fini dell'individuazione delle fattispecie da ritenere assoggettate al divieto di cui al comma 9 dell'articolo 6 del D.L. n.78 del 2010, questa sezione ritiene che debba prevalentemente tenersi conto della

natura finanziaria della norma e delle finalità della stessa, da cogliersi avendo riguardo al complesso delle disposizioni contenute nello stesso provvedimento normativo, nonché delle prerogative degli Enti Locali, garantite nel vigente assetto istituzionale, che impongono una interpretazione costituzionalmente orientata (al riguardo si vede anche quanto precisato in seguito, in merito alle previsioni di cui al comma 8 delle stesso articolo). *Aderendo, pertanto, ad un orientamento consolidatosi presso diverse Sezioni regionali di questo Istituto, si reputa corretto distinguere dalle sponsorizzazioni vietate dalla norma, i contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell'ente e che l'ente svolge normalmente attraverso l'opera di soggetti terzi (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n.1075/2010 e n.1076/2010; Sezione Regionale di controllo per la Puglia, n.163/2010; Sezione regionale di controllo per la Liguria, n.7/2011).*

Il divieto di cui al comma 9 dell'art.6 deve ritenersi dunque operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuovere l'immagine. Devono invece ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni, o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività. Questa lettura appare coerente anche con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art.118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni svolte, che la spesa derivante dalla concessione dei contributi in questione non rientri nell'ambito del divieto di cui al comma 9 dell'art.6 del D.L. n.78/2010, come modificato dalla legge di conversione n.122/2010, posto che, come si è argomentato, la spesa stessa non è finalizzata alla mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune bensì è rivolta alla salvaguardia di valori della tradizione e cultura locale nonché alla promozione del turismo, ambiti rispetto ai quali il Comune esercita proprie competenze;

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000;
- la L.R. 48/91;
- La L.R. 10/91;
- il Regolamento Comunale per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari;
- lo Statuto Comunale;
- la legge 30/2000;

Visti i pareri sotto riportato

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Mirto, 17/09/2012

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(dott.ssa Daniela Di Amato)

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Mirto, 17/09/2012

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dr.ssa Raffiti Marisa

Imputazione intervento 1050202 , cap. 14 bilancio – comp/ Res.

Somma stanziata € 2.000,00

somma disponibile € 2.000,00

imp. n. 222

Mirto, 17/09/2012

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dr.ssa Raffiti Marisa


SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

(PROPOSTA N. DEL)

1. Di concedere, al Sac. Carmelo Scalisi Parroco della Chiesa Maria S.S.Assunta di Mirto, un contributo di €2.000,00 per concorrere nelle spese per festività religiose in onore alla Patrona S.Tecla, che si svolgerà a Mirto il 23 e 24 settembre, tenuto conto della rilevanza sociale , culturale e religiosa dell'iniziativa, del numero di persone coinvolte e dell'importanza dell'evento per la collettività locale, in armonia con gli obiettivi statuari di promozione e sostegno delle attività culturali, ricreative e religiose.
2. Di dare atto che:
 - alla luce delle considerazioni svolte in narrativa, la spesa derivante dalla concessione dei contributi in questione non rientri nell'ambito del divieto di cui al comma 9 dell'art.6 del D.L. n.78/2010, come modificato dalla legge di conversione n.122/2010, posto che, come si è argomentato, la spesa stessa non è finalizzata alla mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune bensì è rivolta alla salvaguardia di valori della tradizione e cultura locale nonché alla promozione del turismo, ambiti rispetto ai quali il Comune esercita proprie competenze.
 - Si deve ritenere che i suddetti compiti e funzioni spettino al Comune anche quando le iniziative vengono organizzate da soggetti terzi comunque nel territorio comunale e a beneficio della cittadinanza;
 - la conservazione delle tradizioni della cultura popolare, di cui le feste patronali sono espressione, può svolgere anche una funzione di promozione turistica del territorio e di richiamo, incrementando l'offerta turistica e fornendo così ulteriori attrattive per i turisti con potenziali positive ricadute di natura economica;

3. Di impegnare la somma di €.2.000,00 sull' intervento n.1050202 Cap. 14 denominato “ Festa della Patrona Contributo alla Parrocchia Maria S.S.Assunta di Mirto” del Bilancio C.e. in corso di approvazione, dando atto che trattasi di somma non suscettibile di frazionamento in dodicesimi, ai sensi e per gli effetti dell'art.163, comma 1 del D.lgs.vo 267/2000.


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
MARIARITA CANGEMI



IL PROPONENTE

IL SINDACO

GIUSEPPE LANARO



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to G. Lanaro

l'Assessore Anziano
F.to C. Destro Fiore

Il Segretario Comunale
F.to dr.ssa D. Amato

<p>Reg. P. On-line n. <u>573</u> Affissa all'Albo Pretorio il <u>21 SET. 2012</u>, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.</p> <p><i>Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione</i> <i>Sig.ra Castrovinci Francesca</i></p>	<p>Defissa dall'Albo Pretorio il _____. Avverso la presente deliberazione non è stata prodotta alcuna opposizione.</p> <p><i>Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione</i> <i>Sig.ra Castrovinci Francesca</i></p>
---	---

**IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA**

- Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 all'Albo Pretorio on-line, per 15 giorni consecutivi a partire dal 21 SET. 2012 e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____;
- il decimo giorno successivo della pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);
- perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. 44/91);

Mirto, li _____

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Daniela M. Amato

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Mirto li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Daniela M. Amato

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto indicato;
- Vista l'attestazione in ordine alla copertura finanziaria nonché i pareri espressi dal Responsabile dell'Area interessata e dal Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;
- Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Con voti favorevoli 3, contrari 1, astenuti 1 espressi in forma palese

DELIBERA

- Di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa;
- Con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, la seguente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.